Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | **Roma - Giovedì, 14 giugno 1934 - Anno XII** | **Numero 139**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 14 GIUGNO 1934-XII:

REGIO DECRETO 22 marzo 1934, n. 882.
Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30. **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:** Elenco delle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiate in Roma nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12 maggio 1934-XII.

(6812)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1934, n. 877.
Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'anno giudiziario comincia il 29 ottobre.
Entro il quinto giorno successivo tutti i membri delle Corti si riuniranno in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio decreto che compone le sezioni e della relazione di cui all'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 2.

I Regi decreti, con i quali sono state composte le sezioni delle Corti e dei Tribunali per l'anno giudiziario 1934 avranno effetto sino al 28 ottobre dello stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 878.
Autorizzazione al Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino ad accettare un legato per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 878. R. decreto 3 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino viene autorizzato ad accettare un legato di L. 80.000 nominali in titoli del Debito Pubblico Italiano 5 % disposto in suo favore dall'ing. Attilio Chiavassa, per l'istituzione di una borsa di studio, da conferirsi ad un laureato dell'Istituto stesso, il quale aspiri a perfezionarsi in un Istituto tecnico superiore del Belgio.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 879.
Revoca del riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Oristano.

N. 879. R. decreto 3 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, viene revocato il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1770, col quale venne riconosciuto come corpo morale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Oristano, e ne fu approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 aprile 1934, n. 880.
Approvazione dell'atto 23 gennaio 1934-XII di accettazione della donazione della collezione di curiosità ed opere d'arte fatta allo Stato dalla signora Enrichetta Tower vedova Wurts.

N. 880. R. decreto 30 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, viene approvato il contratto 23 gennaio 1934-XII, col quale il Ministero delle finanze, quale amministratore del Demanio dello Stato, ha dato formale atto al comm. Salvatore Cortesi, nella sua qualità di esecutore testamentario della signora Henriette Tower vedova Wurts, dell'accettazione del legato di una collezione di curiosità e di opere d'arte e della somma di cinquantamila dollari, disposto dalla signora Tower Wurts a favore del Governo Italiano.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 881.
Trasformazione dell'Istituto per le case economiche di Torino in Sezione dell'Istituto per le case popolari di Torino.

N. 881. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, l'Istituto per le case economiche di Torino, riconosciuto come corpo morale con R. decreto 31 dicembre 1925, numero 2547, viene trasformato in Sezione dell'Istituto per le case popolari di Torino, mediante assorbimento da parte di questo ultimo di tutto il patrimonio dell'Istituto per le case economiche di Torino, con effetto dal 1° gennaio 1934, ed in base alla situazione patrimoniale dell'Istituto per le case economiche al 30 giugno 1933.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 maggio 1934.
Nomina del dott. Piero Pirelli a membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI, con il quale il prof. Gian Giacomo Ponti è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, quale rappresentante della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne;
Vista la lettera 16 gennaio 1934, con la quale il commissario della Confederazione predetta designa il dott. Piero Pirelli, presidente del Consiglio di amministrazione della Società Telefonica Tirrena, a rappresentare la Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne nel Consiglio nazionale delle Corporazioni in sostituzione del prof. Gian Giacomo Ponti dimissionario;
Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Piero Pirelli, presidente del Consiglio d'amministrazione della Società Telefonica Tirrena, è nominato membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, in sostituzione del prof. Gian Giacomo Ponti.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 62. — PICCONI.

(6795)

REGIO DECRETO 3 maggio 1934.
Nomina dell'ing. dott. Gino Solesin a membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI con il quale il comandante Giorgio Pessi Parvis è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, quale rappresentante della Confederazione nazionale della navigazione marittima ed aerea;
Vista la deliberazione in data 7 novembre 1933 del Comitato confederale della predetta Confederazione, con la quale si designa l'ing. dott. Gino Solesin, direttore tecnico della Società Avioliuee italiane, a rappresentare la Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea nel Consiglio nazionale delle Corporazioni in sostituzione del comandante Giorgio Pessi Parvis, deceduto;
Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ing. dott. Gino Solesin, direttore tecnico della Società Aviolinee italiane, è nominato membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936 in sostituzione del comandante Giorgio Pessi Parvis.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 60. — PICCONI.

(6796)

REGIO DECRETO 3 maggio 1934.
Nomina di S. E. l'on. prof. ing. Umberto Puppini a membro di diritto del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 marzo 1932-X (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1932, n. 86) che apporta varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il Nostro decreto 24 settembre 1932-X, con il quale S. E. l'on. prof. ing. Umberto Puppini, Sottosegretario di Stato alle finanze, è stato nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle Corporazioni nella sua qualità di presidente della Sezione del credito e dell'assicurazione;
Visto il Nostro decreto 30 aprile 1934-XII con il quale l'on. prof. ing. Umberto Puppini è stato nominato Ministro per le comunicazioni;
Visti gli articoli 5 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. l'on. prof. ing. Umberto Puppini cessa dalla carica di presidente della Sezione del credito e dell'assicurazione del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è chiamato a far parte di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di Ministro per le comunicazioni, in sostituzione di S. E. Costanzo Ciano.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 45. — PICCONI.

(6797)

REGIO DECRETO 3 maggio 1934.
Nomina dell'on. Antonio Stefano Benni a membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1934-XII, con il quale il dott. Alberto Pirelli, cessando dal far parte del Consiglio nazionale delle Corporazioni come membro designato dalla Con-

federazione generale fascista dell'industria, è stato nominato membro di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di commissario della Confederazione predetta;

Vista la designazione di cui alla lettera in data 3 marzo 1934-XII del commissario della Confederazione suindicata;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Antonio Stefano Benni, è nominato membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, in sostituzione del dott. Alberto Pirelli.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 63. — PICCONI.

(6798)

REGIO DECRETO 3 maggio 1934.

Nomina dell'avv. Alfonso Virdia a membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1934-XII, con il quale l'on. dott. Giuseppe Landi, cessando dal far parte del Consiglio nazionale delle Corporazioni quale rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, è stato nominato membro di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione;

Vista la deliberazione in data 11 gennaio 1934 con la quale il commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio designa il comm. avv. Alfonso Virdia, commissario ministeriale della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da aziende commerciali di deposito e vendita in sostituzione dell'on. Landi;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. avv. Alfonso Virdia, commissario ministeriale della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da aziende commerciali di deposito e vendita, è nominato membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936 in sostituzione dell'on. Giuseppe Landi.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 61. — PICCONI.

(6799)

REGIO DECRETO 3 maggio 1934.

Nomina del comm. Amilcare De Ambris e del comm. Augusto Venturi a membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 15 gennaio 1934-XII con i quali il dott. Riccardo Del Giudice e il prof. Nazzareno Bonfatti, cessando dal far parte del Consiglio nazionale delle Corporazioni quali rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, sono stati nominati membri di diritto del Consiglio stesso nella loro qualità rispettivamente di commissari della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

Vista la lettera in data 4 aprile 1934-XII con la quale il commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria designa il comm. Amilcare De Ambris, segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti metallurgici, e il comm. dott. Augusto Venturi, commissario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Torino, in sostituzione del dott. Del Giudice e del prof. Bonfatti;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. Amilcare De Ambris, segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti metallurgici, e il commendatore dott. Augusto Venturi, commissario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Torino, sono nominati membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936 in sostituzione del dott. Riccardo Del Giudice e del prof. Nazzareno Bonfatti.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 64. — PICCONI.

(6800)

REGIO DECRETO 3 maggio 1934.

Nomina dell'on. dott. Livio Gaetani D'Aragona, del dottore Gioacchino Dallari, del dott. Francesco Ferri e del prof. Alessandro Brizi a membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI, con il quale gli onorevoli Franco Angelini e Antonio Aghemo, il commendatore Andrea Marzatico e l'avv. Roberto Roberti sono stati nominati membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, quali rappresentanti della Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura;

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1934-XII, con il quale l'on. Franco Angelini, cessando dal far parte del Consiglio nazionale delle Corporazioni come membro designato dalla Confederazione suindicata, è stato nominato membro di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

Vista la lettera 29 marzo 1934-XII, con la quale il commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura designa l'on. dott. Livio Gaetani d'Aragona, il dott. Gioacchino Dallari, il dott. Francesco Ferri e il prof. Alessandro Brizi a rappresentare la Confederazione stessa in sostituzione delle sopraindicate persone;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on dott. Livio Gaetani D'Aragona, commissario del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, il dottor Gioacchino Dallari, commissario del Sindacato nazionale fascista impiegati aziende agricole e forestali, il dott. Francesco Ferri, commissario della Federazione nazionale fascista salariati e braccianti, e il prof. Alessandro Brizi, rappresentante dei tecnici agricoli, sono nominati membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936 in sostituzione degli onorevoli Franco Angelini e Antonio Aghemo, del comm. Andrea Marzatico e dell'avv. Roberti Roberti.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 65. — PICCONI.

(6801)

REGIO DECRETO 7 maggio 1934.

Nomina di S. E. l'on. prof. Ageo Arcangeli a membro di diritto del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 marzo 1932-X (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1932, n. 86) che apporta varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1932-XI con il quale l'on. prof. Ageo Arcangeli è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 20 aprile 1933-21 aprile 1936, quale rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Visto il Nostro decreto 30 aprile 1934-XII con il quale l'on. prof. Ageo Arcangeli è stato nominato Sottosegretario di Stato alle finanze;

Considerato che il prof. Ageo Arcangeli in seguito alla sua nomina a Sottosegretario di Stato alle finanze cessa dal far parte del Consiglio nazionale delle Corporazioni, come rappresentante della suindicata Confederazione;

Vista la designazione di S. E. il presidente del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visti gli articoli 5 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 4 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. l'on. prof. Ageo Arcangeli, Sottosegretario di Stato alle finanze, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle Corporazioni nella sua qualità di presidente della Sezione del credito e dell'assicurazione, cessando dal rappresentare nel Consiglio stesso la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 59. — PICCONI.

(6802)

REGIO DECRETO 3 maggio 1934.

Chiusura della liquidazione del Sindacato Infortuni Imprenditori con sede in Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141;

Veduto il R. decreto 19 luglio 1929 con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato Infortuni Imprenditori già Sindacato pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Bari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1930 col quale fu approvato e reso esecutivo il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato suddetto;

Veduto il R. decreto 25 luglio 1932 con cui, in sostituzione dell'on. dott. Cesare Mori, senatore del Regno, fu nominato liquidatore del Sindacato stesso il comm. avv. Guido Pighetti;

Veduti il bilancio di chiusura della gestione liquidatrice al 31 dicembre 1933, e la relazione illustrativa presentata dal Regio liquidatore;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1933 della liquidazione del Sindacato Infortuni Imprenditori già Sindacato Pugliese con sede in Bari.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto la liquidazione del Sindacato Infortuni Imprenditori, disposta con Regio decreto 19 luglio 1929 è dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

La gestione di stralcio derivante dai risultati del bilancio e dall'annessa relazione illustrativa è affidata allo stesso liquidatore comm. avv. Guido Pighetti, che fornirà mensilmen-

te al Ministero delle corporazioni un riassunto della propria attività ed alla fine della gestione trasmetterà il bilancio di chiusura per la relativa approvazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 52. — PICCONI.

(6803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato, Istituto centrale di statistica) con la situazione al 1° gennaio 1934-XII.

(6815)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica « Alto Sangro » (Chieti).

Con decreto 26 aprile 1934, n. 2521, registrato alla Corte dei conti il 29 u. s. al registro 11, foglio 345, è stato costituito il Consorzio di bonifica « Alto Sangro » con sede in Pizzoferrato (Chieti).

(6804)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario torrente Torbido (Reggio Calabria).

Con decreto Ministeriale 7 giugno 1934, n. 3662, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario torrente Torbido con sede in Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) deliberato dall'assemblea degli interessati nell'adunanza del 25 maggio 1933.

(6805)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Società d'assicurazione « La Peninsulare » di Milano.

Il Regio commissario liquidatore della Società d'Assicurazione « La Peninsulare » di Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, dichiarando che tutti i rischi sono estinti e che non vi sono sinistri derivanti da contratti di assicurazione diretta da liquidare.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto Regio commissario, gr. uff. Eduardo Breglia, via Bigli n. 21, Milano.

(6663)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle dogane e imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1934.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(6816)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 119.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 435595 di L. 105 intestato a Rossi Giulia fu Nicola moglie di Terenzio Leonzio domiciliato a Castel di Sangro (Aquila).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state fatte opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 febbraio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1985)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 115.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita cons. 3,50 % n. 461692 di annue L. 665 a favore di Prestini Carlotta di Gerolamo, moglie di Macchi Giulio Cesare detto anche Cesare Giulio, domiciliato in Milano, e vincolato per dote costituita alla titolare coi patti e con le condizioni di cui nell'atto 3 novembre 1905, rogito Gabuzzi notaio a Milano.

Essendo stato prodotto il relativo certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 31 gennaio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1972)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per traslazione di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 118.

È stata chiesta la traslazione a favore degli eredi del titolare del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 165335 di annue L. 143,50, intestato a Seminara Francesca fu Antonio, nubile, domiciliata a Mistretta (Messina), ipotecato per la cauzione dovuta da Macina Antonino fu Benedetto nella sua qualità di ricevitore del registro.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1973)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per cessione di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

Con domanda in data 29 gennaio 1934 il sig. Constantino Paolo fu Vittorio, residente in Torino in via Maria Vittoria, 24, presso l'agente di cambio Treves Elia Emanuel fu Samuel, ha esibito il certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906), n. 190513 di L. 140, intestato a Grosso Campana Gaetano fu Pietro, domiciliato in Torino.

A tergo del su descritto certificato esiste una dichiarazione di cessione rilasciata il 13 settembre 1928 dal titolare, a firma autenticata dal notaio Valente di Torino, a favore di un certo Constantino Paolo fu Vittorio, nato e domiciliato a Rosta, il cui cognome risulta nelle due ultime lettere scritto su abrasione.

Avendo il predetto istante chiesto il tramutamento della rendita quale cessionario, ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento sul Debito pubblico (R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298), si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la cessione di cui sopra sarà ritenuta come fatta a favore dello stesso richiedente, signor Constantino Paolo fu Vittorio, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà senz'altro corso alla domanda di tramutamento di detta rendita, disponendo la consegna dei titoli al portatore a chi di ragione.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6808)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 181.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 per cento n. 270215 per la rendita annua di L. 800, intestato ad Arienti Santina fu Attilio, minore sotto la patria potestà della madre Bernareggi Dina fu Santino ved. Arienti, domiciliata a Cuggiono (Milano).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6810)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 123.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.632
Inghilterra (Sterlina)	58.90
Francia (Franco)	76.85
Svizzera (Franco)	377.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.675
Cecoslovacchia (Corona)	48.52
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.49
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.955
Olanda (Fiorino)	7.90
Polonia (Zloty)	219.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159 —
Svezia (Corona)	3.037
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.425
Id 3,50 % (1902)	83.925
Id. 3 % lordo	62.25
Prestito Redimibile 3,50 %	84.325
Buoni novennali Scadenza 1934	101.575
Id. id. id. 1940	106.025
Id. id. id. 1941	106.575
Id. id. id. 1943	101 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.20

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a posti di operaio presso l'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il testo unico, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il regolamento speciale per il funzionamento dell'Officina meccanica, annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1925;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756;
Vista la tabella n. 1 annessa al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificata con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1232;
Ritenuta l'opportunità di coprire i posti vacanti nell'Officina annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi;
Viste le note 15 gennaio 1932, n. 100168/122033 del Ministero delle finanze e 29 gennaio 1932, n. 3772, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali si autorizza il presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a due posti di operaio permanente (gruppo II operai specializzati), a un posto di operaio permanente (gruppo III operai comuni) e a un posto di apprendista.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, con l'indicazione precisa del proprio recapito, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere dirette e pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del commercio - Divisione metrica, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante al posto di gruppo II o al posto di gruppo III, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°; e l'aspirante al posto di apprendista abbia compiuto il 15° anno di età e non oltrepassato il 17°.

Per gli aspiranti ai posti di gruppo II e III, mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti, decorati al valore militare, tale limite, è protratto fino al 39° anno di età.

Per coloro che risultassero regolarmente inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi sopraindicati, una proroga pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 ottobre 1922 essi appartennero al Partito;

2° certificato di proscioglimento dell'istruzione elementare.

In mancanza di tale certificato gli aspiranti dovranno provare, mediante esami, davanti alla Commissione giudicatrice del presente concorso, di saper leggere e scrivere e di possedere le cognizioni elementari dell'aritmetica;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato, su carta bollata da L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4° certificato generale negativo del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta bollata da L. 3, da rilasciarsi dal Comune ove l'aspirante risiede;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale, i figli degl'invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

7° fotografia del concorrente, con la sua firma (autenticata dal podestà o da un notaio) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

8° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno d'inscrizione.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 del presente articolo dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Tutti i documenti prescritti devono essere allegati alla domanda e indicati in elenco a parte in doppio esemplare.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o irregolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

Una Commissione costituita dal capo del Servizio metrico e dei saggi del Ministero, o da un suo delegato, quale presidente; dal direttore dell'Ufficio centrale metrico, o dal funzionario che lo sostituisce, quale tecnico, e da due medici designati dal Ministero procederà all'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere, di cui al 2° comma dell'art. 20 del regolamento generale per i salariati e dell'art. 11 del regolamento speciale per l'Officina annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi. Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione la quale classificherà i concorrenti con un voto.

Art. 6.

L'accertamento dell'abilità professionale, di cui all'art. 21 del regolamento generale e art. 11 di quello speciale, è fatto da una Commissione composta:

dal capo del Servizio metrico e dei saggi del Ministero, o da un suo delegato, quale presidente;

da un insegnante di macchine di un istituito superiore del Regno, e dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, o dal funzionario che lo sostituisce. Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario.

Tale Commissione propone anche la misura della paga in relazione al punto di merito, per gli operai permanenti specializzati e per l'apprendista, contenendola, per i primi, tra la paga minima e massima normale, di cui all'allegato III della legge 27 giugno 1909, n. 1047, e per l'apprendista tra i salari minimo e massimo della piazza di Roma.

Art. 7.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, o il funzionario che lo sostituisce, forma, a norma dell'art. 27 del regolamento generale sui salariati, la graduatoria definitiva dei candidati riconosciuti idonei.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di sei decimi; e i voti parziali che concorrono alla formazione del voto complessivo, non possono essere inferiori a cinque decimi.

Art. 8.

Il periodo di prova per i vincitori del concorso sarà di sei mesi almeno, e potrà essere limitato a tre mesi per i vincitori che siano operai giornalieri o permanenti della Officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Art. 9.

Le paghe e le retribuzioni fissate per i vincitori del concorso sono soggette alle ritenute normali e a quelle di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, e R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 10.

Il concorso avrà luogo presso la Divisione metrica del Ministero delle corporazioni o presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi. Gli aspiranti al concorso dovranno presentarsi nei giorni e nelle ore che saranno loro indicati in tempo utile dal Ministero predetto, per essere sottoposti alle prove di cui al presente decreto. Coloro che non si presenteranno in detti giorni ed ore, perdono il diritto all'ammissione al concorso.

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo (ritenuto tale a giudizio insindacabile del Ministero) non si presenteranno nel giorno e luogo che sarà loro indicato, per iniziare il periodo di prova, saranno dichiarati dimissionari.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Asquini.

(6790)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.